

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4743 del 15/10/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013. DITTA FALEGNAMERIA MURELLI S.A.S. DI MURELLI DAVIDE E C. - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "FALEGNAMERIA" DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PODENZANO (PC), VIA TAMBORLANI N. 15/17.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4863 del 15/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quindici OTTOBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR N. 59/2013. DITTA FALEGNAMERIA MURELLI S.A.S. DI MURELLI DAVIDE E C. - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "FALEGNAMERIA" DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PODENZANO (PC), VIA TAMBORLANI N. 15/17.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista:

- l'istanza della Ditta **FALEGNAMERIA MURELLI S.A.S. DI MURELLI DAVIDE E C.** (C.F. 00754630333), presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero in data 26.7.2019 e trasmessa dallo stesso con nota prot. n. 11213 del 27.7.2019 (acquisita agli atti con prot. n.118667 del 29.7.2019), al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di *" falegnameria "* da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Podenzano, via Tamborlani n. 15/17;

Evidenziato che l'istanza di AUA riguarda i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;

Preso atto che:

1. le emissioni convogliate provengono da un impianto di aspirazione a presidio di macchine per la lavorazione del legno munito di filtro a maniche (E1) e da una cabina di verniciatura per lavorazioni saltuarie con relativo sistema di abbattimento frontale costituito da cartone piegheggiato (E2);
2. il consumo complessivo di prodotti per verniciatura indicato è pari a 300 kg per un input annuo massimo di COV di 15,66 kg/anno;

Richiamate integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che nella seduta del 14 ottobre 2019, acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i titoli abilitativi sopra citati, alla ditta **FALEGNAMERIA MURELLI S.A.S. di MURELLI DAVIDE E C.**, per l'attività di *" falegnameria "*, da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Podenzano, via Tamborlani n. 15/17;

VISTE altresì le seguenti disposizioni normative:

- D.P.R. 7.9.2010 n. 160 (*"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008"*);
- D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) recante tra l'altro norme in materia di emissioni in atmosfera, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, gestione dei rifiuti;
- L.R. 1.6.2006 n. 5 che all'art. 5 ha attribuito tra l'altro alle Province le funzioni amministrative in materia

- ambientale e la L.R. 6.3.2007 n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.);
- l'art. 2 comma 1, lett. b) del DPR 59/13, con cui la Provincia era individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
 - L. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
 - Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
 - Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi tenutasi in data 14 ottobre 2019 che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta **FALEGNAMERIA MURELLI S.A.S. DI MURELLI DAVIDE E C.** (c.f. 00754630333) per l'attività di " falegnameria" da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Podenzano, via Tamborlani n. 15/17. La presente autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;

2. di stabilire, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 ASPIRAZIONE FALEGNAMERIA

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri totali	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento: filtro a maniche	

EMISSIONE N. E2 CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri totali	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³
Sistema abbattimento: filtro a tessuto (frontale e "cassettiera")	

- a) deve essere adottato ogni accorgimento per contenere la formazione di emissioni diffuse; in particolare la velocità di aspirazione su tutto il fronte aspirante (emissione E2) non deve essere inferiore a 0,4 m/s, il fronte aspirante medesimo deve rimanere acceso anche durante la fase di asciugatura

pezzi e le operazioni di pulizia delle attrezzature sono da effettuarsi in corrispondenza del fronte stesso;

- b) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti in caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti presidiati dall'impianto di aspirazione generante E1;
- c) i camini di emissione, identificati univocamente con scritta indelebile, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dalla norma **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione della **portata**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri totali**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **COV** espressi come Ctot;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i monitoraggi che devono essere effettuati ad E1 a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere effettuati secondo le modalità di cui ai punti precedenti;
- g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- i) fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti per E2 il gestore può non effettuare monitoraggi periodici in virtù dei bassi consumi di prodotti per verniciatura previsti;
- j) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di tutti i prodotti per verniciatura (comprensivo di eventuali prodotti per la pulizia delle attrezzature) pari a 2 kg/giorno per un input di COV pari a 16 kg/anno; il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo **utilizzo** di tali prodotti desumibili dal registro di cui al seguente punto k);
- k) le ore di funzionamento della cabina di verniciatura, i consumi giornalieri dei prodotti per verniciatura (comprensivi di eventuali prodotti per la pulizia delle attrezzature), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza almeno mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- l) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- m) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare i due mesi;
- n) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni; a tale comunicazione dovrà essere allegata la scheda di sicurezza di eventuali prodotti per la pulizia delle attrezzature;
- o) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno i seguenti monitoraggi:
 - ad E1 un monitoraggio nella condizione di massima contemporaneità di utilizzo degli impianti;
 - ad E2: un monitoraggio durante la fase di applicazione delle vernici finalizzato alla determinazione della portata, delle polveri totali e dei COV (espressi come Ctot);

3) di fare salvo che:

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri micro climatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;

4) di dare atto che:

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dal gestore, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici (15) anni** dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.